



# COMUNE DI TENNO

## I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

### - ANNO 2004-

Le aliquote stabilite per l'anno **2004 sono le stesse dell'anno precedente (tranne per quanto indicato al punto C relativo alla detrazione)**. Il regolamento è invece stato modificato dall'01.01.2004 per cui si consiglia di consultarlo sul sito del Comune (*le modifiche più salienti ai fini del calcolo sono tuttavia più avanti indicate*).

- A) aliquota del **6 per mille** per tutte le unità immobiliari;
- B) riduzione al **4 per mille** per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad **abitazione principale (dimora abituale) ed eventuali pertinenze di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale**;
- C) **detrazione di Euro 200,00** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate ai mesi dell'anno in cui tali requisiti esistono;
- D) L'aliquota viene inoltre **ridotta al 2 per mille ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale**, risultanti invece **dimora abituale di parenti e affini** in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. L'aliquota ridotta di cui al presente paragrafo è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Vigono le medesime agevolazioni già in vigore lo scorso anno previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento con l'aggiunta di quelle evidenziate nella parte sottostante in corsivo:

**Art. 6: (Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.)** 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale. 2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza. 3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

**Art. 7: (Assimilazioni ad abitazione principale).** 1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni che già non usufruiscono dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. *Tali soggetti passivi sconteranno le agevolazioni previste per le persone residenti.* 3. *E' inoltre considerata abitazione principale di persone residenti l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata.* 4. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6. 5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

**Le agevolazioni di cui ai sopra indicati artt. 6 e 7 sono concesse, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro il 31 LUGLIO 2005 (data fissata dal Regolamento). Si ricorda che se tali agevolazioni sono già state richieste hanno valenza anche per gli anni successivi.**

*Le riduzioni d'imposta di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento, per essere applicabili necessitano quindi di due caratteristiche:*

- 1) *di rientrare in quanto previsto dagli articoli sopra descritti;*
- 2) *di essere comunicate al Comune, ai sensi dell'art. 9 del precitato regolamento, entro i termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, **sempreché tali comunicazioni non siano già state inoltrate.***

**L'agevolazione può essere concessa solo se soddisfa entrambe le condizioni richieste (si ricorda che la mancata comunicazione dell'agevolazione non è sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97).**

Modulistica e Informazioni sono disponibili su internet all'indirizzo [www.comune.rivadelgarda.tn.it](http://www.comune.rivadelgarda.tn.it) nella directory "Procedimenti Accesso Utenti-Modulistica-TRIBUTI\_TENNO").

## NOVITA'

Infatti dal 1° febbraio 2004 i versamenti vanno effettuati tramite apposito bollettino postale sul c/c n. 50414085 intestato al **COMUNE DI TENO - Incasso ICI - Via Roma n. 67**. Tale versamento può essere effettuato presso tutte le filiali della **CASSA RURALE DI ARCO GARDA TRENINO** (senza addebito di ulteriori spese) oppure presso gli uffici postali (con addebito di spese).

### CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Il calcolo sottostante può essere effettuato in modo automatico con stampa del facsimile del bollettino, accedendo al sito Internet comunale. E' necessario richiedere preventivamente la password d'accesso all'Ufficio Tributi Intercomunale.

Per il calcolo del tributo dovuto per l'anno 2004 si deve seguire la seguente procedura:

- la rendita catastale deve essere aumentata del 5% e quindi deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:  
⇒ 100 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B e C escluse le categorie A/10 e C/1;  
⇒ 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;  
⇒ 34 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
- al risultato così ottenuto si deve applicare l'aliquota di riferimento (vedi punti A, B e C).
- dall'imposta risultante viene sottratta, per la sola imposta dovuta sull'abitazione principale con l'aggiunta delle eventuali pertinenze, la detrazione spettante (vedi punto D pagina precedente) rapportata ai mesi nei quali sussistono i requisiti per la sua applicazione. Si ricorda che la detrazione spetta all'immobile in quanto dimora abituale, per cui se esistono più aventi diritto, la stessa deve essere divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.

Tutto quanto sopra può essere riassunto nella seguente formula:

$$\text{Imposta} = \frac{\text{RC} \times 1,05 \times \text{CF} \times \text{AQ} \times \text{ME} \times \text{PE}}{1.200.000} - \frac{\text{DT} \times \text{ME}}{\text{AV} \times 12}$$

dove:

RC = rendita catastale (nel caso di dimora abituale vanno sommate le rendite relative ad eventuali pertinenze agevolate)

CF = coefficiente (come sopra indicato al punto 1, ovvero 100, 50 o 34)

AQ = aliquota di riferimento

ME = mesi di possesso

PE = percentuale di possesso

DT = detrazione (solo per dimora abituale)

AV = numero dimoranti aventi diritto alla detrazione (solo per dimora abituale).

Possono esserci casistiche particolari (es. diversa percentuale di possesso fra dimora abituale e pertinenza, ecc.) per le quali la formula generale sopra esposta non può essere usata.

- Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato a partire dal 30.6.2004 e comunque entro il 20.12.2004. **Il versamento potrà quindi essere effettuato in un'unica rata entro tale periodo, con arrotondamenti effettuati all'unità di Euro attraverso il troncamento dei decimali (Es.: Euro 102,32 = Euro 102,00 - Euro 102,75 = Euro 102,00).**

**Non si fa luogo ad alcun versamento se il dovuto annuo è inferiore o uguale a Euro 10,00.**